

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DEL CC. N. 23 IN DATA 20.06.13



IL SEGRETARIO GENERALE
(*ott. Loris GRANDO*)



COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI PORDENONE

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE

Approvato con Delibera consiliare n. 23 del

20/06/2013

Capo I.....	3
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.....	3
Capo II.....	4
ART. 3 – PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE.....	4
ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	5
ART. 5 – AREE SENSIBILI.....	5
ART. 6 – CATASTO DEGLI IMPIANTI.....	5
Capo III.....	6
ART. 7 – PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE.....	6
Capo IV.....	7
ART. 8 – ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO.....	7
ART. 9 – IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI.....	7
ART. 10 – PONTI RADIO O IMPIANTI ASSIMILABILI.....	7
ART. 11 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI.....	8
ART. 12 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	8
Capo V.....	9
ART. 13 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE.....	9
ART. 14 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	9
Capo VI.....	9
ART. 15 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	9
Capo VII.....	10
ART. 16 – SANZIONI.....	10
ART. 17 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE.....	10
ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE.....	10
ALLEGATO A MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI.....	11
ALLEGATO B RELAZIONE TECNICA RT_014_10_P.....	11

Capo I

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22.2.2001, n. 36, dell'art. 16 della Legge Regionale F.V.G. 18 marzo 2011 n°3 "Norme in materia di telecomunicazioni", del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" e del Decreto legislativo 259 del 01.8.2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche".
2. Il presente Regolamento si applica agli impianti per la telefonia mobile e tecnologie compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari installati nel territorio del Comune di San Vito al Tagliamento.
3. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze Armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di radioamatori.

ART. 2 – FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento, in ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare a quanto previsto dalla Legge Regionale F.V.G. 18 marzo 2011 n°3 "Norme in materia di telecomunicazioni", Art. 16 Comma 3 lettere a) e b), il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
 - a) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
 - b) assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
 - c) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
 - d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi delle norme vigenti;
 - e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni.
2. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.
3. Conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.

4. Garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, fornendo corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

Capo II

ART. 3 – PROGRAMMA COMUNALE DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale individua quelle aree del territorio definite come preferenziali per l'installazione degli impianti e quelle controindicate. Per la definizione di aree controindicate e preferenziali si adotta quanto specificato nella Legge Regionale F.V.G. 18 marzo 2011 n°3 "Norme in materia di telecomunicazioni", Art. 16 Comma 4 lettere b) e c).
2. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una mappa delle localizzazioni, contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni ottimali ad ospitare le nuove stazioni radio base per la telefonia mobile richieste con i piani di sviluppo dagli operatori, come previsto nella Legge Regionale F.V.G. 18 marzo 2011 n°3 "Norme in materia di telecomunicazioni", Art. 17. La mappa delle localizzazioni contenente l'individuazione delle aree preferenziali e controindicate è parte integrante del presente Regolamento ed allegato come "**ALLEGATO A MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI**".

La *Mappa delle Localizzazioni* può essere aggiornata annualmente in funzione dell'evoluzione del Regolamento sia per intervenute esigenze tecniche che per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi.

L'installazione degli impianti è consentita solo nei siti e nelle aree individuate nella mappa degli impianti.

Tali individuazioni vengono supportate da considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale, come in "**ALLEGATO B** (Relazione Tecnica RT_014_10_P: *Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile nel Comune di San Vito al Tagliamento*"). Il Documento RT_014_10_P contiene:

- a) Ubicazione e caratteristiche tecniche degli impianti esistenti;
 - b) Rappresentazione su scenario territoriale degli impatti elettromagnetici degli impianti attivi;
 - c) Visualizzazione dei Piani di sviluppo presenti dagli operatori, suddivise per singolo gestore.
3. L'eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.
 4. Le aree e gli immobili o impianti di proprietà o in possesso della pubblica amministrazione (statale, regionale, provinciale, comunale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione dei "siti sensibili" di cui all'art. 5 del presente Regolamento, sono da considerarsi quali aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti Stazione Radio Base.

Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi

5. compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
6. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
7. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E' fatto divieto installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella mappa degli impianti di cui in Allegato B...
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 5 – AREE SENSIBILI

Qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili.

Per aree sensibili si intendono le seguenti aree:

- a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza.

ART. 6 – CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. Il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni degli impianti presenti sul territorio comunale, è gestito dall'Amministrazione Comunale, attraverso il proprio ufficio tecnico o con apposita convenzione a ditte specializzate.
2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione.

Capo III

ART. 7 – PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. L'autorizzazione comunale per l'installazione degli impianti, è subordinata preventivamente alla presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, del programma annuale di sviluppo delle reti ovvero del piano annuale delle installazioni degli impianti richiesti, entro il 31 marzo di ogni anno (Art. 17 L. R. 18/03/11) e si applica a tutti i tipi di impianto, in conformità a quanto indicato al Capo I, Art. 1 Commi 1 e 2. I programmi di sviluppo delle reti, possono contenere sia le previsioni di aree per lo sviluppo delle nuove installazioni che proposte puntuali di localizzazione.
2. La necessità della presentazione dei programmi per tutti gli operatori, si inserisce nell'esigenza, da parte dell'Amministrazione Comunale, di poter applicare congruamente una facoltà prevista dalla Legge Quadro n° 36/2001, Art. 8 Comma 6, di regolamentare la disciplina delle installazioni anche tramite individuazione puntuale delle singole localizzazioni, e possa censire e conoscere il numero e posizione di ogni impianto per telecomunicazioni sul territorio, per una corretta gestione e programmazione dello stesso.
3. La presentazione dei piani o programmi annuali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:
 - a) planimetria con l'ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale;
 - b) planimetria con la proposta delle aree e degli eventuali siti individuati per la localizzazione degli impianti;
 - c) eventuale documentazione tecnica a supporto delle richieste
4. Il piano annuale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione Comunale;
5. L'Amministrazione comunale valuta i Piani annuali entro novanta giorni successivi al limite di presentazione del 31 marzo, anche attraverso eventuale commissione consultiva, costituita ad hoc.;
6. L'Amministrazione comunale può chiedere integrazioni alla documentazione presentata esclusivamente una volta sola. In tal caso i Piani presentati dai Gestori verranno valutati entro i 45 giorni successivi alla integrazione documentale.
7. L'Amministrazione comunale ha il compito di verificare:
 - a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
 - b) il rispetto dei criteri di localizzazione
8. Tale verifica si traduce nella determinazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti stessi;
9. I risultati della verifica, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti localizzativi, sono sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale;
10. I Piani annuali approvati vengono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale o di ogni altro sistema di diffusione ritenuto utile.

Capo IV

ART. 8 – ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. Per la messa in funzione degli impianti e loro autorizzazione, si dovrà allegare la documentazione prevista all'art. 87 Dlgs n.259/2003 (codice delle comunicazioni). Gli impianti sono subordinati alla definizione della pratica con presentazione, in ogni caso (sia per potenze inferiori o superiori a 20 Watt) del certificato di regolare esecuzione dei lavori e delle altre certificazioni previste dalla normativa edilizia, nonché della presentazione all'Ufficio Tecnico Comunale da parte del direttore dei lavori di una dichiarazione di fine lavori firmata e autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. N. 445/2000 attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato;
2. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato;
3. Entro 30 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'Ufficio comunale competente che all'A.R.P.A. per le verifiche di competenza.

ART. 9 – IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI

I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando, oltre alle motivazioni della richiesta fuori dai piani annuali di sviluppo, le seguenti caratteristiche:

1. l'ubicazione dell'impianto;
2. il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente.

Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori necessita del parere A.R.P.A..

La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi. Trascorso il predetto termine si intende che l'impianto è realizzato in assenza di permesso.

Non è consentito spostare l'impianto in sito limitrofo per eludere il limite temporale dei tre mesi.

ART. 10 – PONTI RADIO O IMPIANTI ASSIMILABILI

I soggetti interessati alla installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

1. l'ubicazione dell'impianto;
2. il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo necessita dei pareri A.R.P.A.

ART. 11 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono inviare all'Ufficio Tecnico del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;
2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento;
3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12 – INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui alle presenti Note Tecniche di Attuazione devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
2. Su tutto il territorio comunale si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intese l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti on-air sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Per l'attuazione di tali indirizzi vengono date le seguenti prescrizioni:
 - a) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo. Nella scelta della soluzione, è fatto obbligo preservare il paesaggio urbano e rurale.
 - b) utilizzare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe;
 - c) utilizzare pali o sostegni da terra, con l'obiettivo di rendere minima la dimensione di altezze e sezioni, compatibilmente con la minimizzazione dell'impatto elettromagnetico su territorio e popolazione;
 - d) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti (antenne);
 - e) prevedere scalette e supporti di servizio ridotti al minimo, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
 - f) adottare tutte le prescrizioni al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici. Qualora possibile favorire le soluzioni di interramento e mitigazione visiva anche tramite vegetazioni e l'uso di materiali idonei;
 - g) adottare opportune mascherazioni ed integrazioni architettoniche per micro impianti.
3. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;
4. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;

Capo V

ART. 13 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'A.R.P.A., riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

ART. 14 – RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - a) Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II, art. 4, del presente Regolamento comunale;
 - b) E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
 - c) In accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II, art. 3, del presente Regolamento comunale;
3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Capo VI

ART. 15 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'A.R.P.A. ed eventualmente del Dipartimento di prevenzione dell'U.L.S.S. in base alle rispettive competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli, programmati, su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Il controllo deve essere

finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.

3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento finanziate dal Comune.
4. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, ai sensi della vigente normativa in materia.
5. Il Comune, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

Capo VII

ART. 16 – SANZIONI

1. In caso di inosservanza alle presenti Norme Tecniche di Attuazione si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 259/2003, dalla L.R. 3/2011 o da eventuale nuova normativa vigente al momento dell'abuso.
2. .
3. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01.

ART. 17 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni contenute nella Legge Regionale F.V.G. 18 marzo 2011 n°3 "Norme in materia di telecomunicazioni".

ALLEGATO A MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI

ALLEGATO B RELAZIONE TECNICA RT_014_10_P